

Fondazione Archeologica Canosina Onlus

OGGETTO: Contratto di servizio con la procedura del cottimo fiduciario per servizio di sorveglianza e accoglienza.

TRA

Fondazione Archeologica Canosina Onlus (FAC), via J. F. Kennedy numero 18 – Canosa di Puglia BT codice fiscale 90014810726 nella figura del legale rappresentante **Silvestri Sabino** nato a Barletta il 26 gennaio 1963, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta – C.F. n. SLV SBN 63A26 A669M;

E

Dromos.it società cooperativa (Dromos), via Plutarco numero 18 – Canosa di Puglia BT partita IVA 05983840728 nella figura del legale rappresentante **Di Gioia Luigi** nato a Canosa di Puglia il 18 aprile 1975, amministratore unico, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta – C.F. n. DGILGU75D18B619J;

PREMESSO CHE

- la FAC ha sottoscritto con il comune di Canosa di Puglia un contratto per l'affidamento dei servizi sulle aree archeologiche della città registrato a Barletta il 17 settembre 2013 al numero 1200 repertorio numero 2002 del Comune di Canosa di Puglia;
- in data 05 settembre 2014 la Dromos.it ha presentato un offerta di servizi relativi a:
 - o accoglienza turistica
 - o sorveglianza
 - o custodia
 - o pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici e di accoglienza

dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto

- Il CDA della FAC in data 24 settembre 2014 ha deliberato la proposta di adesione al Servizio proposto dalla Dromos in data 05 settembre 2014;
- la FAC affida alla Dromos quanto previsto, dal disciplinare tecnico (allegato A) allegato al contratto di servizio allegati alla presente, agli articoli 8 – Servizi di accoglienza turistica, 9 – Servizio di sorveglianza oltre a quanto all'allegato C del contratto di servizio summenzionato;
- che le parti dichiarano che ricorrono le condizioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, così come disposto dall'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008;

Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La FAC, a mezzo del su citato rappresentante, Sabino Silvestri, affida i servizi di cui alla premessa alla Dromos.it, a mezzo del su citato rappresentante Luigi Di Gioia il quale accetta.

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività come da disciplinare tecnico (allegato A) al presente:

art. 6 - personale

art. 8 - servizi di accoglienza turistica

art. 9 - servizi di sorveglianza

tabella delle spese (allegato B) – servizi di accoglienza, custodia e sorveglianza

tabella delle spese accessorie (allegato C) – servizi di pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici e di accoglienza dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI PER L'ESECUZIONE

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di anni uno e non ci sarà nessun rinnovo.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla FAC alla Dromos.it per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in € 18.000,00 annue.

Tale importo sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario, intestato al fornitore del servizio in seguito al ricevimento delle fatture emesse dal soggetto affidatario, secondo le modalità di seguito indicate:

- Mensilmente con pagamento posticipato previa presentazione di fattura, modello per la tracciabilità e DURC.

Le fatture emesse dal soggetto affidatario dovranno essere inviate al seguente recapito: Fondazione Archeologica Canosina Onlust – Via J. F. Kennedy, 18 – 76012 Canosa di Puglia BT, oppure anche a mezzo di posta elettronica info@canusium.it.

ART. 4 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Dromos.it, in qualità di affidatario diretto, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 5 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI

Il soggetto affidatario, al fine di eseguire diligentemente il servizio e le prestazioni ad esso affidate, è tenuto ad osservare non solo gli oneri e le norme previste dal presente contratto, ma anche le norme Statali e Regionali in materia di contratti pubblici di fornitura e servizi, oltre a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

ART. 6 – SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

A pena di nullità, è vietato al soggetto affidatario cedere il presente contratto.

E' vietato, altresì, all'affidatario cedere il credito vantato nei confronti della FAC.

ART. 7 – IMPEGNI DELLA FAC

La FAC si impegna a fornire le informazioni e la collaborazione richiesta dal soggetto affidatario per l'effettuazione delle attività che costituiscono oggetto del presente contratto.

ART. 8 – PENALI

Il soggetto affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni entro i termini prescritti dal contratto salvo concessione di differimenti, con le modalità che la FAC riterrà opportuno adottare e previa richiesta scritta e motivata da parte dell'affidatario del servizio.

In caso di ritardo ingiustificato rispetto ai termini di espletamento del servizio, la FAC applicherà una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni rispetto ai tempi prescritti per la consegna della documentazione, completa in ogni sua parte, la FAC si riserva di azionare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C. in via stragiudiziale, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del soggetto affidatario, salva l'applicazione delle penali prescritte, e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti.

ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

A tutti gli effetti del presente contratto, il soggetto affidatario elegge domicilio presso la sede della FAC, Via J. F. Kennedy, 18 – Canosa di Puglia.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente all'esecuzione contrattuale sono fatte dal Responsabile del

Procedimento a mani proprie dell'esecutore del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio suindicato.

ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

La FAC ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art.1456 del Codice Civile mediante semplice lettera di raccomandata, senza bisogno di messa in mora, oltre che nel caso di cui al precedente articolo 8, nei seguenti casi:

- Cessione totale o parziale del contratto;
- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- Reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- Nel caso in cui dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al contratto e il soggetto affidatario non provvedesse tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, con l'accoglimento delle controdeduzioni proposte entro il termine temporale indicato.

In tal caso, il soggetto affidatario avrà diritto solo al pagamento del servizio regolarmente eseguito, salvo l'onere da porre a carico dello stesso, da determinare in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto il servizio de quo e, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Inoltre, l'Amministrazione, in qualunque momento lo ritenga opportuno in relazione all'interesse perseguito, potrà recedere dal medesimo contratto, previo pagamento del servizio già prestato.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 12 – CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere fra la FAC e l'affidatario contraente, si applica, se ricorrono i presupposti, l'art. 240 del D.Lgs n.163/2006.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto.

ART. 13 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le eventuali spese contrattuali relative al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Canosa di Puglia, lì 07 ottobre 2014

(per la FAC)

(per la Dromos.it)